

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2856 del 09/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dieci AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 30/11/2015 acquisita al Prot. Com.le 39782 del 01/12/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 107814 del 22/12/2015, da **PAGLIARANI STEFANO S.R.L.**, nella persona del Sig. Carusone Piero, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca, sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 27/01/2016 Prot. Com.le 2543, acquisita da Arpa al PGFC/2016/1019, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione integrativa ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 24/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 6230 ed al PGFC/2016/2858 del 01/03/2016;

Visto che con nota PGFC/2016/3297 del 08/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Cesenatico con nota del 22/03/16 (acquisita al PGFC/2016/4214 del 24/03/16) ha comunicato quanto segue: *“Ai fini degli adempimenti di propria competenza, si comunica di aver preso atto della documentazione in materia acustica pervenuta in data 24.02.2016 con prot 6230, ritenendo la stessa completa ed esaustiva”*;
- si è aggiornata a seguito del ricevimento della documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera;

Visto che con Nota PGFC/2016/4326 del 25/03/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 21/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 13922 ed al PGFC/2016/6353 del 29/04/2016;

Visto che con nota PGFC/2016/7390 del 17/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 25/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di specifiche prescrizioni, come riportate in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e di quelle definite nella precedente seduta del 23/03/16;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 03/08/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 82 del 25/02/11 Prot. Prov.le 20544/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.

59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **PAGLIARANI STEFANO S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PAGLIARANI STEFANO S.R.L.** (C.F./P.IVA 03770470403), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5, **per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 82 del 25/02/11 prot. n. 20544/11, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, con modifiche relative all'inserimento delle nuove emissioni E10 "Verniciatura" ed E11 "Lavaggio sgrassaggio". Con email del 18/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche richieste, evidenziando che tali modifiche possono avere ripercussioni altresì sulle prescrizioni relative ad alcune emissioni esistenti (E2-E6 lavaggio/sgrassaggio ed E3-E5 verniciatura) non modificate, ritenendo di confermare per il resto dello stabilimento i contenuti della precedente autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/03/16, ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa circa le emissioni in atmosfera. Il SUAP del Comune di Cesenatico con PEC del 28/04/16 ha inoltrato agli Enti la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 21/04/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissioni nuove

EMISSIONE E10 – VERNICIATURA - Relativamente all'attività di verniciatura di cui alla nuova emissione E10 e alle esistenti E3 ed E5, svolta con un utilizzo di circa 6,1 kg/g di prodotto verniciante, tenuto conto che il punto 4.13.38 "Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg" non stabilisce valori limite ma la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di prodotto verniciante, e che l'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" della D.G.R. 2236/09 e s.m.i, prevede i valori limite di 3 mg/Nmc di Polveri e 50 mg/Nmc di Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale), si stabiliscono i sopracitati valori limite, senza l'obbligo della effettuazione degli autocontrolli periodici annuali, ma con l'obbligo della tenuta di un registro su cui annotare i consumi di prodotto verniciante.

La Ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio e alla messa a regime della emissione E10 con l'effettuazione di 3 controlli.

ATTIVITA' DI LAVAGGIO/SGRASSAGGIO - Emissioni di COV – Art. 275 del D.lgs. 152/06Emissioni E2 ed E6 esistenti, E11 nuova

L'attività di lavaggio/sgrassaggio di cui alle emissioni succitate è individuata al punto 10 della Parte II dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., superando la soglia di consumo di solvente ivi indicata pari a 2 t/anno. In relazione alla emissione di composti organici volatili, si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse stabiliti al punto 5 (soglia di consumo di solvente ≤ 10 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito indicati:

Valore limite emissioni convogliate	75 mgC/Nmc
Valore limite emissioni diffuse	20% di input di solvente

Gli impianti interessati nel processo di lavaggio/sgrassaggio vengono utilizzati mediamente 8 h/giorno per 220 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente:

CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa TCOV/anno
E2	10.188	75	1760	1,61
E6	5.400	75	1760	0,86
E11	1.400	75	1760	0,22
				2,69

DIFFUSE	
20% del consumo massimo teorico	0,67 T/anno

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA	
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE	3,36 T/anno

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (esprese in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di lavaggio/sgrassaggio, dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 3,36 ton/anno, si stabiliscono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 3,36 ton/anno;
- il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)” per le emissioni convogliate è < o pari a 75 mgC/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell'input di solvente;
- l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 3,36 ton/anno;
- entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e s.m.i. L'azienda inoltre dovrà dotarsi di un registro vidimato delle emissioni nel quale dovrà annotare mensilmente i consumi di prodotti sgrassanti/detergenti contenenti solventi impiegati nel ciclo produttivo, validati dalle fatture di acquisto. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Considerato che la Ditta in sede di Conferenza ha dichiarato che il prodotto sgrassante alcalino Ikado 901 è utilizzato nella lavatrice convogliata alla emissione E6, mentre il prodotto Super Mafrasol non viene più utilizzato e che nelle emissioni E2 ed E11 non vengono utilizzati sgrassanti contenenti sostanze alcaline e fosfati, ma solo prodotti a base solventi, si stabilisce il valore limite di 75 mg/Nmc per le COV per tutte e tre le emissioni, come sopra indicato, e per l'emissione E6 vengono stabiliti anche i valori limite di 5 mg/Nmc per le sostanze alcaline (punto 4.13.28 “Sgrassaggi alcalini” dei Criteri CRIAER) e di 5 mg/Nmc per i fosfati (punto 4.13.26 “Fosfatazione” dei Criteri CRIAER).

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di un autocontrollo alla emissione E6, dal momento che con la nuova autorizzazione vengono prescritti valori limite precedentemente non previsti.

Emissioni esistenti

EMISSIONE E4 SALDATURA - oltre al valore limite per il parametro Polveri si ritiene di indicare i valori limite anche per gli Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc e per il Monossido di carbonio 10 mg/Nmc previsti dai Criteri CRIAER punto 4.13.20 "Saldatura"; visto il convogliamento anche della equilibratrice si fissa il valore limite di 10 mg/Nmc per il parametro Polveri/Nebbie oleose stabilito dall'Allegato 4.31bis della D.G.R. 2236/09 e smi. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di un autocontrollo alla emissione E4, dal momento che con la nuova autorizzazione vengono prescritti valori limite precedentemente non previsti.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le altre emissioni esistenti il responsabile dell'endo-procedimento ritiene di confermare le prescrizioni e i valori limite già definiti nella precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 82 del 25/02/11 prot. n. 20544/11, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 23/03/16 e del 25/05/16 e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento in merito alle restanti emissioni esistenti, consente autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi n. 82 del 25/02/2011, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 30/11/2015 prot. n. 39782, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E7 – GAS SCARICO IDROPULITRICE A GASOLIO (PER LAVAGGIO E SGRASSAGGIO)

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo	1.700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. E8 – GAS SCARICO LAVATRICE A METANO (PER LAVAGGIO E SGRASSAGGIO)

proveniente da impianto compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di ricondizionamento, produzione e revisione di pezzi di ricambio (turbine, turbo, alternatori, motorini di avviamento, ecc...) per autoveicoli, macchine ed attrezzature civili ed industriali, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SABBIATURA

Impianto di abbattimento: n. 3 filtri a maniche + pressostato differenziale

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E2 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO (n. 4 cabine)

Portata massima	10.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. E3 –VERNICIATURA (n. 2 cabine)

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

Portata massima	6.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – SALDATURA, EQUILIBRATRICE

Portata massima	6.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – VERNICIATURA (n. 2 cabine)

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – SABBIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato differenziale

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E10 – VERNICIATURA (n.2 cabine)

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO (n. 2 banchi)

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella **attività di “Pulizia di superficie”** (art. 275 e punto 5 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle emissioni E2, E6 ed E11, le emissioni in atmosfera **sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni** di seguito riportati:
- il consumo massimo teorico di solvente è 3,36 ton/anno;
 - il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 75 mgC/Nmc come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
 - l'emissione totale annua di COV è 3,36 ton/anno;
 - entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - i consumi mensili di prodotti sgrassanti/detergenti contenenti solventi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 13**;
 - la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E10 ed E11** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) e al Comune di Cesenatico la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E10 ed E11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E10 ed E11** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo degli inquinanti Ossidi di azoto e Monossido di carbonio della emissione E4 e degli inquinanti Sostanze alcaline e Fosfati della emissione E6 (esistenti ma non assoggettate in precedenza al rispetto di limiti per tali inquinanti). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E2, E6, ed E11 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni E3, E5 ed E10** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di prodotto verniciante (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 13**. I consumi giornalieri di prodotto verniciante non devono essere complessivamente superiori a kg 20, per un totale annuo comunque non superiore a **1.350 kg**.
11. Il controllo analitico periodico annuale per la **emissione E4** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di bacchette e filo per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 13**. I consumi annui di bacchette e filo per saldatura non devono essere comunque superiori a **4 kg** di bacchette e **15 kg** di filo per saldatura.
12. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante "Polveri" alle **emissioni E1 ed E9** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno settimanale**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico temporizzato, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 13**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione

degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1 ed E9**, così come richiesto al precedente punto 12;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotto verniciante, così come precisato al precedente punto 10, relativamente alle **emissioni E3, E5 ed E10**;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di bacchette e filo per saldatura, così come precisato al precedente punto 11, relativamente alle **emissioni E4**;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti per sgrassaggio/lavaggio contenenti solventi, così come precisato al precedente punto 2. f), relativamente alle **emissioni E2, E6 ed E11**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.